



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 413 del 20/12/2024

Treviso, 20/12/2024

Oggetto: DITTA MARKAPLAST.IT SRL (P.IVA 04257480261) - SAN FIOR, VIA EUROPA, N. 2 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO - DLGS N. 152/2006 - L.R. 3/2000 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 354 del 24/06/2013, con cui la ditta Markaplast.it Srl (P.IVA 04257480261) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, catastalmente individuato al Foglio n. 2, mappale n. 1259, fino al 20/06/2023;

RICHIAMATO il DDP n. 53 del 08/02/2019, che ha modificato il suddetto provvedimento autorizzando la Ditta alla sostituzione del granulatore già utilizzato, con un macchinario tecnologicamente più avanzato, mantenendo la scadenza al 20/06/2023 e con il quale è stata inoltre rettificata la sede legale e operativa della Ditta, corrispondente a via Europa n. 2 in comune di San Fior;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 21/11/2022, assunta al prot. n. 67593 del 22/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni sopra richiamate;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al **31/12/2024**, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;

PRESO ATTO, altresì, che il progetto in parola non rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, poiché la potenzialità di recupero di rifiuti mediante operazioni di cui all'Allegato C, parte IV del DLgs n. 152/2006, lettere da R1 a R9, risulta inferiore alle 10 t/giorno;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 12/12/2023, assunta al prot. n. 73715 del 14/12/2023 e in data 15/01/2024, assunta al prot. n. 2582 del 16/01/2024;

VISTA la nota del 22/01/2013, assunta al prot. n. 10574 del 23/01/2013, con cui la Ditta ha relazionato circa l'utilizzo delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, alla loro estensione e la modalità di gestione delle acque meteoriche ivi ricadenti;





RITENUTO di richiedere la trasmissione, entro trenta giorni dal rilascio del presente provvedimento, dell'aggiornamento della relazione di cui sopra secondo l'attività attualmente svolta presso il sito, al fine di verificare il non assoggettamento della Ditta alle prescrizioni dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 28742 del 21/11/2023, pervenuto in data 21/11/2023, assunto al prot. n. 69159, favorevole;
- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 11664 del 19/01/2024, pervenuto in data 19/01/2024, assunto al prot. n. 3800 del 22/01/2024, favorevole con raccomandazioni;
- Comune di San Fior, prot. n. 875 del 17/01/2024, pervenuto in data 17/01/2024, assunto al prot. n. 3079, favorevole;
- ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti, prot. n. 6829 del 24/01/2024, pervenuto in data 24/01/2024, assunto al prot. n. 4550, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006 per i seguenti codici EER: 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 19, 16 03 06, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, favorevole in conformità ai criteri e secondo le prescrizioni ivi fissati;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 16/12/2024, assunta al prot. n. 71310, in data 17/12/2024, a seguito del parere pervenuto in data 24/01/2024 da ARPAV;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 09/12/2024, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 10/12/2024 e dall'Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 04/12/2024;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e che il presente provvedimento non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 06-4000745 e successive appendici, rilasciata da Banca della Marca, con importo pari a Euro 25.800,00 (venticinquemilaottocento/00) con data di scadenza il 31/12/2024 e termine per escutere il 31/12/2026;





b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 700026 emessa da AXA Assicurazioni Spa, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro (tremilioni/00), con opzione di tacito rinnovo;

RITENUTO di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01210665371861 del 21/11/2022;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta Markaplast.it Srl (P.IVA 04257480261), con sede legale e operativa in via Europa n. 2 in comune di San Fior, è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, per l'impianto di recupero di rifiuti insistente su un'area catastalmente identificata al Foglio n. 2, mappale n. 1259 subb. 3 e 4, secondo i documenti pervenuti in data 21/11/2022, assunti al prot. n. 67593 del 22/11/2022, in data 12/12/2023, assunti al prot. n. 73715 del 14/12/2023, in data 15/01/2024, assunti al prot. n. 2582 del 16/01/2024 e in data 16/12/2024, assunti al prot. n. 71310, in data 17/12/2024 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **20/12/2034** e costituisce adeguamento alle disposizioni di cui:

- alla DGRV n. 119/2018, recante indirizzi tecnici sulle attività di gestione dei rifiuti;
- all'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006, in merito alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto secondo il criterio del "caso per caso".

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.





ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti secondo le prescrizioni del presente provvedimento a partire dalla data di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di cui al successivo art. 5 lettera b);
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.

ART. 3 - Entro il termine di trenta giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, la Ditta deve trasmettere all'Amministrazione Provinciale l'aggiornamento della relazione trasmessa con nota del 22/01/2013, assunta al prot. n. 10574 del 23/01/2013, riguardante l'utilizzo delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, la loro estensione e la modalità di gestione delle acque meteoriche ivi ricadenti secondo l'attività attualmente svolta presso il sito, al fine di verificare la non assoggettabilità per i propri piazzali alle prescrizioni dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

ART. 4 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto della documentazione tecnica elencata all'art. 1 e secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera.

ART. 5 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014:

- a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;
- b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 25.800,00 (venticinquemilaottocento/00) o appendice della polizza vigente, con recepimento del presente provvedimento.





L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 6 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate dagli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 7 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 8 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 9 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 10 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 11 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 13 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 16/12/2024, assunti al prot. n. 71311 del 17/12/2024.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.





ART. 15 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Markaplast.it Srl (P.IVA 04257480261) - San Fior, via Europa, n. 2 - Impianto di recupero rifiuti - Rinnovo - DLgs n. 152/2006 - LR 3/2000.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Markaplast.it Srl
Codice Fiscale e P.IVA	04257480261
n. REA	335528
Sede Legale	Comune di San Fior via Europa n. 2

Ubicazione Impianto

Comune	San Fior
Indirizzo	Via Europa n. 2
Dati Catastali	Foglio 2 Mappale 1259, subb 3 e 4
Coordinate Geografiche	45° 55'00.5"N 12° 21'08.2"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona DR "zona produttiva da riconvertire" - CC n. 6 del 01/03/2023
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del DLgs n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).



N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero plastica	R3
				R13 funzionale
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12
				R13 funzionale
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero plastica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				X
03 01 01	scarti di corteccia e sughero				X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				X
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti - prescrizione indicata al punto 9				X
07 02 13	Rifiuti plastici	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero plastica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13
10 02 10	Scaglie di laminazione				X
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 10</i>				X
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 11</i>				X
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				X
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05				X
11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 12</i>				X
11 05 01	Zinco solido				X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 13</i>				X
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi - <i>prescrizione indicata al punto</i>				X



EER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero plastica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13
	14				
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi				X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi - <i>prescrizione indicata al punto 15</i>				X
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici				X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 16</i>				X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	X	X		X
15 01 02	Imballaggi di plastica	X	X	X	X
15 01 03	Imballaggi in legno				X
15 01 04	Imballaggi metallici				X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15 01 07	Imballaggi in vetro				X
16 01 17	Metalli ferrosi				X
16 01 18	Metalli non ferrosi				X
16 01 19	Plastica	X	X	X	X
16 01 22	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>prescrizione indicata al punto 17</i>				X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da				X



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

EER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero plastica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13
	quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 - <i>prescrizione indicata al punto 18</i>	X	X	X	X
17 02 01	Legno				X
17 02 03	Plastica	X	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone				X
17 04 02	Alluminio				X
17 04 03	Piombo				X
17 04 04	Zinco				X
17 04 05	Ferro e acciaio				X
17 04 06	Stagno				X
17 04 07	Metalli misti				X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10				X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi				X
19 12 02	Metalli ferrosi				X
19 12 03	Metalli non ferrosi				X



EER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero plastica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13
19 12 04	Plastica e gomma	X	X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X
20 01 01	Carta e cartone	X	X		X
20 01 02	Vetro				X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				X
20 01 39	plastica	X	X	X	X
20 01 40	metallo				X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in impianto da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 129 t;
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili: 10.186 t;
- c) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili: 9.186 t, di cui
 - c.1) 2.466 t, con operazione di recupero R3 presso l'impianto, indicata nella tabella di cui al punto 1;
 - c.2) 6.720 t con operazioni R12 di selezione e cernita e/o eliminazione di frazioni estranee presso l'impianto, indicate nella tabella di cui al punto 1;
- d) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale EoW, operazione R3: 9 t.



Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) stoccaggio R13/D15 dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
- c) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionali all'attività di recupero dell'impianto;
- d) operazioni di recupero R12, eseguite su rifiuti di matrice cartacea e plastica, come di seguito descritte:
 - d.1) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - d.2) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
- e) operazioni di recupero di sostanze organiche R3 a partire da rifiuti a matrice plastica mediante selezione, cernita, eliminazione materiale estraneo, triturazione e granulazione, per ottenere materiali conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667, ai sensi dell'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006.

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DI PLASTICA

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006.

Il recupero dei rifiuti di plastica riconducibili ai codici EER di seguito elencati deve avvenire in conformità al parere EOW reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006, prot. 6829 del 24/01/2024, che si intende integralmente richiamato, assunto al prot. n. 4550 del 24/01/2024; si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.



Codici EER ammissibili:

a.1) rifiuti rientranti nella tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/1998 provenienti da raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A., attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione:

15 01 02 imballaggi di plastica;

17 02 03 plastica;

19 12 04 plastica e gomma;

20 01 39 plastica;

a.2) rifiuti rientranti nella tipologia 6.2 di cui al DM 05/02/1998 provenienti da industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del DLgs n. 152/2006, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione:

07 02 13 rifiuti plastici;

16 01 19 plastica;

16 03 06 rifiuti organici a matrice plastica, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05;

17 02 03 plastica;

a.3) rifiuti non rientranti nel DM 05/02/1998 con provenienza analoga a quella indicata ai punti a.1) e a.2) di cui sopra e attività di recupero limitata alla frazione plastica:

15 01 05;

15 01 06.

Tali codici devono essere trattati in conformità al punto 6.1 o 6.2, oltre che ad adeguata norma UNIPLAST, sulla base della natura della frazione plastica selezionata per il recupero.

Per i codici rientranti nel punto 6.2 del DM 5 febbraio 1998, al punto 6.2.2 sono richieste le seguenti caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%.

Attività di recupero

Operazione R3

Le operazioni di recupero consistono in selezione e cernita, eliminazione delle impurezze, riduzione volumetrica tramite triturazione e successiva granulazione



Standard tecnico - prestazionale (Norma Uni di riferimento)

Uniplast - Uni 10667 (2-3-7-8-9-10)

Lo stoccaggio massimo del materiale è di ventiquattro mesi.

Definizione del lotto EOW

Il lotto ha dimensione variabile da 2 a 30 t.

Ogni lotto deve far riferimento ad una specifica norma UNIPLAST.

Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi

Per ciascun lotto di EOW prodotto, la Ditta verifica la rispondenza ai requisiti previsti dalla specifica norma UNIPLAST, secondo le seguenti metodiche:

- internamente relativamente ai parametri di umidità e granulometria da parte di personale qualificato;
- direttamente dal cliente a cui viene venduto l'EOW con rilascio di un rapporto di valutazione tecnica Markaplast.it Srl;
- da parte di un laboratorio esterno con cadenza annuale incaricato dalla Ditta per eseguire analisi merceologiche finalizzate a confermare la qualità dell'EOW prodotto.

Dichiarazione di conformità

Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per i rifiuti di plastica, la Ditta deve stilare una dichiarazione di conformità in base al modello "*Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del DPR 445/2000*", pervenuto con nota del 16/12/2024, assunto al prot. n. 71310 del 17/12/2024. Il documento deve essere conservato a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

6. I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui al precedente punto 5. devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

7. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

Le procedure di campionamento e di verifica di cui alle norme tecniche sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida



esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

Altre Prescrizioni

8. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria Tavola 1 pervenuta dalla Ditta in data 25/02/2017, assunta al prot. n. 16894 del 27/02/2017 e secondo le procedure definite nel Piano di gestione operativa, pervenuto dalla Ditta in data 16/12/2024, assunto al prot. n. 71310 del 17/12/2024.
9. Per il codice EER 03 01 99 è consentito il conferimento limitatamente a scarti derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli compositi a base di legno e mobili con pezzatura minima a partire da 10 cm, non polverulenti.
10. per il codice EER 10 02 99 è consentito il conferimento limitatamente a spuntature, scarti e recuperi di colata dell'acciaio a seguito di raffreddamento, con pezzatura minima a partire da 50 cm, non polverulenti.
11. per il codice EER 10 08 99 è consentito il conferimento limitatamente a materiali di scarto dei processi di fusione di metalli non ferrosi ed esclusione di scorie, impurità e schiumature, con pezzatura minima a partire da 5 cm, non polverulenti.
12. Per il codice EER 11 02 99 è consentito il conferimento limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio, ghisa e le loro leghe, con pezzatura minima a partire da 10 cm, non polverulenti.
13. Per il codice EER 11 05 99 è consentito il conferimento limitatamente a scarti di metalli ferrosi e non ferrosi diversi dallo zinco, con pezzatura minima a partire da 5 cm, non polverulenti.
14. Per il codice EER 12 01 02 è consentito il conferimento limitatamente a ritagli di metalli ferrosi, non polverulenti con pezzatura minima a partire da 3 cm, derivanti dall'attività di trattamento mediante taglio termico o meccanico, ad esclusione della levigatura superficiale di metalli, e comunque provenienti da processi che non prevedono l'utilizzo di oli e fluidi.
15. Per il codice EER 12 01 04 è consentito il conferimento limitatamente a ritagli di metalli non ferrosi quali alluminio, rame, ottone e bronzo, non polverulenti con pezzatura minima a partire da 3 cm, derivanti dall'attività di trattamento mediante taglio termico o meccanico, ad esclusione della levigatura superficiale di metalli, e comunque provenienti da processi che non prevedono l'utilizzo di oli e fluidi.
16. Per il codice EER 12 01 99 è consentito il conferimento limitatamente a scarti di lavorazione, ritagli e residui affini derivanti dalla lavorazione di metalli ferrosi, non ferrosi, acciaio, ghisa, zinco, stagno, acciaio



e plastica, con pezzatura minima a partire da 3 cm, non polverulenti.

17. Per il codice 16 01 22 è consentito il conferimento limitatamente a motorini elettrici, alternatori, pompe di iniezione, schede elettriche estratte da veicoli a motore.

18. Per il codice 16 03 06 è consentito il conferimento limitatamente a rifiuti organici a matrice plastica.

19. I rifiuti plastici in ingresso destinati all'operazione di recupero R3 non devono avere contaminazioni tali da richiedere una fase di lavaggio per eliminare residui indesiderati.

20. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

21. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il



rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX e XX XX 99 in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore (EER 19 12 XX) e il ciclo di produzione (EER XX XX 99);

- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa, come anche previsto al punto precedente, e i rifiuti devono essere sottoposti presso l'impianto esclusivamente al recupero effettivo con produzione di materiali EOW, se autorizzati;

f) per i codici EER EER 07 02 13, 16 01 19, 16 03 06 e 17 02 03 destinati alla produzione di EOW plastica presso l'impianto e rientranti nella tipologia 6.2 dell'Allegato 1- suballegato 1 del DM 05/02/98 deve essere data evidenza delle seguenti caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3% e Cd < 0,3%.

22. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;



- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

23. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del DLgs n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la Ditta, per assicurare il rispetto del quantitativo giornaliero autorizzato di rifiuti trattabili per la produzione di materiale EOW R3, deve:
- garantire il corretto funzionamento del dispositivo elettronico contaore di cui è dotato il granulatore;
 - annotare i quantitativi giornalieri lavorati su documentazione amministrativa, ad esempio registro di carico/scarico o specifici software, al fine di consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) il granulatore serie S45-100 della Ditta CMG Granulatori Srl e il granulatore serie S40-50 della Ditta CMG Granulatori Srl non devono essere impiegati contemporaneamente per la produzione di materiale EOW plastica. La Ditta è tenuta a registrare nell'apposito quaderno la manutenzione dei granulatori;
- d) lo stoccaggio in impianto dei rifiuti in ingresso con codici EER 03 01 01, 03 01 05, 10 02 10, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 07 e 20 01 02 deve essere mantenuto nei contenitori di conferimento al fine di evitare la formazione di polveri; in caso di ricevimento di rifiuti con pezzatura inferiore a 1 cm, i contenitori di conferimento devono essere dotati di idonea copertura al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- e) il materiale EoW presente in area esterna E2, come da layout dell'impianto Tavola 1, trasmessa con nota pervenuta in data 25/02/2017, assunta al prot. n. 16894 del 27/02/2017 deve essere stoccato sollevato da terra e dotato di copertura impermeabile, garantita durante gli eventi meteorici e nei periodi di chiusura dell'impianto;
- f) deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità dell'impianto nelle sue varie



sezioni, nonché di tutte le pertinenze;

- g) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- h) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
- i) il piazzale esterno deve essere adibito esclusivamente a viabilità e deposito materiale EOW e non devono essere effettuate operazioni di stoccaggio o trattamento rifiuti;
- j) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al DLgs n. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- k) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del DLgs n. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto;
- l) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.

24. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n. 152/2006.

25. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

26. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola 01, datata 31/01/2017, allegata alla nota trasmessa in data 25/02/2017, assunta al prot. n. 16894 del 27/02/2017.

Operazioni di triturazione rifiuti plastici

27. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:



Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C1	polveri	10 mg/m ³

Misure analitiche di autocontrollo

28. La Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera per il punto C1.

Modalità di esecuzione delle misure

29. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

30. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

31. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento dal titolo "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", reperibile sul sito internet della Provincia;

32. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

33. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

34. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

35. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

36. Qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti



di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

37. Il punto di emissione C1 deve essere dotato di prese per le misure, tali che il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento "Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" anno 2024, pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni.

Metodi analitici di riferimento

38. Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi convogliati

39. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri.

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

40. Le emissioni in atmosfera generate dal punto di emissione n. C2 posto a servizio della postazione di ricarica delle batterie del carrello elevatore non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del DLgs n. 152/2006.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs n. 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs n. 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs n. 81/2008.



L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 1, rev. 00	31/01/2017	16894/2017